



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

6/6/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

INAIL - autoliquidazione 2010/11 - riduzione premi autotrasportatori c/t

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'INAIL ha diramato le istruzioni operative necessarie per il versamento dei premi dovuti per l'autoliquidazione 2010/11 dagli autotrasportatori di merci c/t in considerazione dello slittamento della scadenza al 16 giugno 2011 e della riduzione dei premi dovuti per gli artigiani e i dipendenti sulla rata 2011. In particolare, attraverso la nota n.4090 del 1 giugno 2011, l'istituto ha specificato che:

- la scadenza per il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o della prima rata, è il 16 giugno 2011;
- i versamenti potranno essere effettuati in tre rate scadenti il 16 giugno, 16 agosto e 16 novembre, con applicazione degli interessi per le sole due ultime rate;
- sulla rata 2011 si applicano nuovi tassi ridotti rispetto al 2010 e premi speciali per gli artigiani ridotti del 14,70%;
- le aziende interessate riceveranno i nuovi tassi oscillati (Mod. 20SM) da applicare alla rata 2011.

1) Riduzione premi dovuti per la rata 2011

Le riduzioni riguardano i tassi di tariffa e i premi speciali unitari degli artigiani (PSU).

Per il premio dei dipendenti e delle altre categoria cui si applica il tasso di tariffa, i nuovi valori applicabili per il 2011 sono evidenziati nella tabella che segue.

GESTIONE	Tassi voce 9121	Tassi voce 9123
Industria	85 (130 non ridotto)	57 (87 non ridotto)
Artigianato	87 (130 non ridotto)	70 (105 non ridotto)
Terziario	73 (110 non ridotto)	42 (64 non ridotto)

Il premio speciale degli artigiani beneficia invece di una riduzione del 14,70 %. La riduzione riguarda i PSU relativi alle voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°). I nuovi importi ridotti da applicare sulla rata del 2011 (calcolati sui PSU del 2010), sono i seguenti:

- trasporto di merci con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (voce 9121 - classe di rischio 8°): € 990,70 (€ 1.161,40 - 14.70%)
- trasporto di merci con veicoli a motore esclusi quelli previsti alla voce 9121 (voce 9123 - classe di rischio 5°): € 570,90 (€ 669,30 - 14,70%)

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono quindi provvedere entro il prossimo 16 giugno:

- a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico), i nuovi tassi. A tale fine, l'INAIL **ha inviato alle imprese interessate un nuovo Mod. 20 SM (non**

le basi di calcolo), con i valori dei tassi oscillati da utilizzare per il calcolo della rata. Purtroppo, anche quest'anno, i dati delle basi di calcolo rinvenibili sul punto cliente non dovrebbero venire aggiornati per cui occorrerà chiedere alle imprese di consegnare ai ns. uffici i Mod.20SM non appena ricevuti o rivolgersi direttamente alla Sede INAIL territoriale;

- a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2011, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123, i valori sopra indicati. **La riduzione del 14,70% spetta anche per i PSU determinati in ponderazione** con altre voci di tariffa. Tuttavia, in tali ipotesi la riduzione può essere applicata solo alla percentuale di PSU inerente l'attività di trasporto di merci c/t. I nuovi importi da applicare per la rata 2011 non verranno specificati dall'INAIL nelle basi di calcolo rinvenibili sul Punto cliente. Occorrerà pertanto considerare i valori sopra indicati o determinare quelli dovuti in base alle percentuali di ponderazione con altre attività.

2) Termine di versamento dei premi assicurativi

Il versamento dei premi di autoliquidazione 2010/2011 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione oppure con le rateazioni previste (4 rate o rateizzo mensile autorizzato dall'Istituto).

In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre. I nuovi coefficienti di rateizzazione non sono ancora stati comunicati dall'istituto.

Imprese che hanno già versato una o due rate

Anche se l'INAIL non ne parla nella propria circolare, i datori di lavoro che hanno optato di pagare in 4 rate trimestrali ed hanno già versato la sola rata del 16 febbraio, dovranno ora rideterminare il valore della singola rata dividendo per tre l'importo dovuto anziché per 4, e versare entro il 16 giugno prossimo, la sola, eventuale, differenza tra l'importo della nuova rata e quanto già pagato.

- Esempio

Rata versata il 16/2 = € 250 (€ 1.000 : 4).

Valore della nuova rata = € 284,40 [(€ 1.000 - 14,7%) : 3]

Differenza da versare il 16/6 = € 34,40

I datori di lavoro che invece, hanno versato anche la seconda rata scaduta il 16 maggio **o si sono limitati a spostarne il pagamento al 16 giugno senza ricalcolarla**, si troveranno ad aver già anticipato un importo maggiore di quanto ora dovuto al 16 giugno. Tale importo potrà essere recuperato già dalla prossima rata di Agosto o su quella finale di novembre.

- Esempio (stessi dati di quello precedente)

Rate versate il 16/2 e 16/5 (o 16/6) = € 500,00 (€ 250 x 2)

Valore della nuova rata € 284,40

Differenza versata in più € 215,60 (€ 500,00 - 284,4). Il 16/6 non si dovrà fare nessun ulteriore versamento. Il 16/8 si potrà versare una rata ridotta a € 68,80 (€ 284,4 - 215,60). In alternativa è possibile versare per intero la rata di agosto (€ 284,4) e ridurre quella finale di novembre a € 68,80.

Anche in merito alle imprese che entro il 16 febbraio hanno già versato in unica soluzione il premio 2011, applicando i tassi precedenti e senza la riduzione del 14,70 %, l'INAIL non fornisce alcuna indicazione. In genere, in questi casi l'importo versato in più rispetto a quanto effettivamente dovuto per la rata 2011 determina un'eccedenza per l'impresa che sarà però riscontrabile nei dati

dell'INAIL solo ad elaborazione dell'autoliquidazione terminata. Si consiglia pertanto di rimandare l'utilizzo della stessa a tale momento che normalmente si verifica nell'ultima parte dell'anno.